



Aspetti medico legali del fenomeno violenza

Dott. Michele Treglia
Sezione di Medicina Legale, Sicurezza Sociale e Tossicologia Forense
Università degli Studi di Roma «Tor Vergata»

VIOLENZA SUL LAVORO



“ogni aggressione fisica, comportamento minaccioso o abuso verbale che si verifica nel posto di lavoro” (National Institute of Occupational Safety and Health -NIOSH)

L’Unione Europea ha descritto la violenza sul luogo di lavoro come un insieme di episodi nei quali *“i lavoratori sono abusati, minacciati e assaliti in circostanze correlate al loro lavoro, anche quando si recano al lavoro, e che provocano un cambiamento alla loro sicurezza, benessere e salute fisica e psichica”*

Violenza nei confronti del personale sanitario

IL FENOMENO A LIVELLO COMUNITARIO



- Il tema della violenza sugli operatori sanitari è stato trattato specificamente a livello comunitario dall'**EU-OSHA**, l'agenzia d'informazione dell'Unione europea nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro.
- L'agenzia ha evidenziato che il settore sanitario è uno di quelli maggiormente a rischio nel campo della cosiddetta «violenza esterna» sul luogo di lavoro
- Questa «*comprende generalmente gli insulti, le minacce o le forme di aggressione fisica o psicologica praticate sul lavoro da soggetti esterni all'organizzazione, ivi compresa la clientela, tali da mettere a repentaglio la salute, la sicurezza o il benessere di un individuo*»

LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 113
(GU n.224 del 9-9-2020)
Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le
professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle
loro funzioni.



LEGGE 14 agosto 2020, n. 113
Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni
(20G00131)
(GU n.224 del 9-9-2020)



LEGGE 14 agosto 2020, n. 113
Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni
(20G00131)
(GU n.224 del 9-9-2020)

Vigente al: 24-9-2020

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Ambito di applicazione:

1. Ai fini della presente legge si intendono quali professioni sanitarie quelle individuate dagli articoli 4 e da 6 a 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e quali professioni socio-sanitarie quelle individuate dall'articolo 5 della medesima legge n. 3 del 2018.

- Azioni di studio e prevenzione della violenza
- Norme di repressione della violenza

LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 113

Azioni di studio e prevenzione



Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie

- monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
- monitorare gli eventi sentinella;
- promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;
- monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza;

LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 113

Azioni di studio e prevenzione



Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie

- promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in equipe
- promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.

L'Osservatorio acquisisce i dati utili alla relazione annuale che il Ministro della Salute trasmette alle Camere, sull'attività svolta.

LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 113

Azioni di studio e prevenzione



Promozione dell'informazione

Il Ministro della salute promuove iniziative di informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

E' istituita la «*Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari*», volta a sensibilizzare la cittadinanza a una cultura che condanni ogni forma di violenza.

LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 113

Azioni di studio e prevenzione



Misure di prevenzione

Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della presente legge prevedono, nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento.

(Già prevista dalla Raccomandazione del Ministero della Salute n. 8/2007)

LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 113

Azioni di repressione



Aggravamento delle pene in caso di lesioni personali

Prevede un **aggravamento di pene nel caso di lesioni personali gravi o gravissime causate al personale sanitario nell'esercizio o a causa delle funzioni di servizio** (reclusione da 4 a 10 anni per lesioni gravi e reclusione da 8 a 16 anni per lesioni gravissime)

Si applica anche a chi svolge funzioni ausiliarie di diagnosi e cura assistenza o soccorso

LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 113

Azioni di repressione



Nuova circostanza aggravante

Viene inserita tra le aggravanti previste dal c.p. una nuova, consistente nell'aver agito, nei **delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura**, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività.

Procedibilità d'ufficio

Per il reato di percosse è prevista la procedibilità d'ufficio invece che a querela di parte nel caso in cui queste vengano inflitte ad un esercente la professione sanitaria

D.L. 30 marzo 2023, n. 34



ART 16 - Disposizioni in materia di contrasto degli atti di violenza nei confronti del personale sanitario

«Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo.»

D.L. 1° ottobre 2024, n. 137
GU n. 230 del 1° ottobre 2024



Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e di cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria

D.L. 1° ottobre 2024, n. 137



Modifica dell'articolo 635 del Codice Penale

Secondo il decreto viene punito con **reclusione da uno a cinque anni e multa fino a 10.000 euro** chi, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie (sia pubbliche che private), **distrugge, disperde, deteriora o rende inutilizzabili** beni destinati al servizio sanitario o socio-sanitario. La pena si applica nel caso in cui questo avvenga **con violenza alla persona o minaccia**, o in occasione di un reato di **lesioni personali** come previsto dall'art. 583-quater c.p. La pena è **umentata** se l'atto viene commesso da **più persone riunite**.

D.L. 1° ottobre 2024, n. 137



Modifica degli articoli 380 e 382 bis del codice di procedura penale

Arresto obbligatorio in flagranza per chi aggredisce il personale sanitario nonché contro chi svolge attività ausiliarie

Con l'estensione dell'arresto in flagranza per le ipotesi di lesioni o danneggiamento contro il personale sanitario si vuole garantire una risposta immediata ed efficace in caso di aggressione, inviando un messaggio chiaro a chi pensa di poter aggredire impunemente il personale sanitario.

Il decreto prevede poi anche l'estensione **dell'arresto in flagranza differita**: con tale disposizione chi commette atti di violenza all'interno delle strutture sanitarie potrà essere identificato e arrestato entro le 48 ore dalla commissione del fatto, anche se non catturato nell'immediato.



**DOCUMENTO DI INDIRIZZO
SULLA PREVENZIONE E LA
GESTIONE DEGLI ATTI DI
VIOLENZA A DANNO DEGLI
OPERATORI SANITARI**

Autori del documento:
Giuseppe Sabatelli¹; Anna Santa Guzzo²; Maurizio Musolino³; Antonio Silvestri⁴; Luca Casertano⁵; Alessandro Feola⁶; Luigi Tonino Marsella⁷; Giovanna Parmigiani⁸; Angelo Sacco⁹; Michele Treglia⁹.

Revisione del documento a cura di:
Giuseppe Sabatelli¹; Michele Treglia⁹; Giuseppe Vetrugno⁴.

¹Centro Regionale Rischio Clinico Lazio; ²Area Programmazione Rete Ospedaliera e Risk Management Regione Lazio; ³Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione - Sezione di Medicina Legale, Sicurezza Sociale e Tossicologia Forense, Università degli studi di Roma "Tor Vergata"; ⁴Medico Psichiatra; ⁵Medico del Lavoro.

Revisione del 6 settembre 2021



CRRC CENTRO REGIONALE
RISCHIO CLINICO


STOP ALLA VIOLENZA

**AGGREDIRE LA MALATTIA
NON L'OPERATORE SANITARIO**




<p>ATTENZIONE!</p> <p>Offendere o aggredire verbalmente o fisicamente gli operatori di questa struttura È UN REATO. Qualsiasi atto di violenza non sarà tollerato e verrà prontamente segnalato all'autorità giudiziaria.</p>	<p>ATTENTION!</p> <p>Offenser ou attaquer verbalement ou physiquement les opérateurs de cette structure EST UN CRIME. Tout acte de violence ne sera pas toléré et sera rapidement signalé à l'autorité judiciaire.</p>	<p>ATTENTION!</p> <p>To offend or verbally or physically attack the operators of this workplace IS A CRIME. Any act of violence will not be tolerated and will be promptly reported to the judicial authority.</p>
<p>ACHTUNG!</p> <p>ES IST EIN VERBRECHEN die Betreiber dieses Gebäudes zu beleidigen oder verbal oder physisch anzugreifen. Keine Gewalttat wird toleriert und unverzüglich der Justizbehörde gemeldet.</p>	<p>ATENCIÓN!</p> <p>Ofender o atacar verbal o físicamente a los operadores de esta estructura ES UN DELITO. No se tolerará ningún acto de violencia y se informará de inmediato a la autoridad judicial.</p>	<p>KUJDES!</p> <p>Te ofendosh ose sulmosh verbalisht ose fizikisht operatorët e kësaj strukture ËSHTË KRIM. Çdo akt i dhunës nuk do të tolerohet dhe do të raportohet autoriteteve gjyqësore.</p>
<p>ATENȚIE!</p> <p>Jignire ori atacaŃie verbale sau fizice adreșate operatorilor acestei unitați SUNT CONSIDERATE INFRAȚIUNI. Si orice act de violență nu va fi tolerat și va fi raportat imediat autorităților judiciare.</p>	<p>ВНИМАНИЕ!</p> <p>Оскорбление, а также словесное и физическое нападение на сотрудников этой структуры ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ. Любое проявление насилия не будет допускаться и будет немедленно сообщаться в судебные органы.</p>	<p>UWAGA!</p> <p>Obrazanie werbalne, znieważenie, lub atakowanie fizyczne operatorów tej struktury JEST PRZESTĘPSTWEM. wszelkie akty przemocy nie będą tolerowane i zostaną niezwłocznie zgłoszone odpowiednim organom wymiaru sprawiedliwości.</p>
<p>ATENÇÃO!</p> <p>Ofender ou agredir verbalmente ou fisicamente os operadores dessa estrutura É CRIME. Qualquer ato de violência não será tolerado e será imediatamente comunicado à autoridade judicial.</p>	<p>تنبیه حتم</p> <p>اذا كان الممرضون أو الفنيون أو العاملون في المستشفى يتعرضون لاعتداءات لفظية أو جسدية، فسيتم إبلاغ السلطات القضائية فوراً.</p>	<p>注意</p> <p>侮辱或攻击口头或物理性卫生工作人员的此行为是犯罪。任何暴力行为都不会被容忍，并将立即向司法当局报告。</p>




Figura 2 – Numero di aggressioni sul totale delle segnalazioni nel periodo 2012-2020 (n. 22.286)



DATI ANTECEDENTI AL COVID
 Più affidabili per il bias del contenimento in epoca COVID
 Frequenza incerta perché frutto di segnalazioni, certamente sottostimata



PROCEDIBILITA' D'UFFICIO



OBBLIGO DI REFERTO ALL'A.G

Art. 365 c.p.

Cosa rende una lesione personale **grave**?

- Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa
- se dal fatto deriva una malattia o un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni
- Se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo

Attenzione alla definizione di senso ed organo in medicina legale!!

Cosa rende una lesione personale **gravissima**?

- Se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile
- Se dal fatto deriva la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile
- Se dal fatto deriva la perdita dell'uso di un organo o di un senso della capacità di procreare o una permanente e grave difficoltà nella favella





26-29 NOVEMBRE 2024
AREZZO FIERE E CONGRESSI



#ForumRisk19



www.forumriskmanagement.it



26-29 NOVEMBRE 2024
AREZZO FIERE E CONGRESSI





26-29 NOVEMBRE 2024
AREZZO FIERE E CONGRESSI



Principali sedi del corpo coinvolte:

- testa (13% faccia, 9% cranio, 4% naso)
- parete toracica (9%)
- cingolo toracico (8%)
- polso (7%)
- colonna vertebrale/cervicale (6%)




Fonte: Dati INAIL


Considerando il tipo di strumenti utilizzati, nella maggior parte dei casi mani e piedi, seguono per ordine di frequenza i corpi contundenti, gli strumenti da taglio e le armi da fuoco, per cui in termini di lesività saranno maggiormente frequenti le escoriazioni, le abrasioni e nei casi più gravi le fratture, seguite da lesioni taglio e penetranti e le lesioni da arma da fuoco penetranti e superficiali.

Fonte: <https://www.nature.com/articles/s41598-024-60857-2>

I numeri delle segnalazioni del nostro Policlinico



Tipologia di aggressione



Aree coinvolte

